

**Calendario Venatorio
Integrativo per la
Zona faunistica delle Alpi
della provincia di Vicenza**

Stagione venatoria 2017-2018

(Legge n. 157/1992; L.R. n. 50/1993)

1) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00.

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, con esclusione delle Zone A e delle Zone a Palla, nel limite di due cani per cacciatore.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) sono posticipati al 1° settembre 2017.

I Comprensori alpini (d'ora in poi C.a.) hanno facoltà di ridurre il periodo e le giornate consentite per l'addestramento e l'allenamento; i C.a. possono anche permettere le medesime attività dalle ore 18.00 alle ore 20.00 del mercoledì.

2) CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, in conformità all'art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e/o l'assegnazione nominale dei capi da prelevare.

I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevati.

3) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

E' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica, a meno che il relativo caricatore non sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabina e combinato, munito di ottica.

Sono vietati il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla volpe, secondo le disposizioni del successivo punto 18.

4) PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 17 settembre 2017.

CHIUSURA GENERALE: mercoledì 31 gennaio 2018.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: giovedì 30 novembre 2017.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: domenica 31 dicembre 2017.

APERTURA ZONA "A": domenica 1 ottobre 2017 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati.

CHIUSURA ZONA "A": giovedì 30 novembre 2017 o anticipata rispetto a tale data in caso di completamento dei piani di abbattimento, eccezion fatta per il prelievo in selezione degli ungulati.

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali.

I C.a. hanno facoltà di ridurre i periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone, nonché di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari. Hanno, altresì, facoltà di ridurre il periodo di caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante. Per le Zone A, i C.a. hanno facoltà di anticipare l'apertura della caccia a singole specie e di consentire la caccia alla Beccaccia fino alla data di chiusura delle medesime Zone A, che è fissata a giovedì 30 novembre 2017.

5) ORARIO DI CACCIA

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle decisioni assunte dai C.a. in attuazione delle facoltà concesse.

*È data facoltà ai C.a. di stabilire un diverso inizio della giornata venatoria, anche distinguendo le varie forme specialistiche di caccia, peraltro senza anticipare l'orario fissato dal Calendario venatorio regionale.
E' data facoltà ai C.a. di ridurre l'orario giornaliero di caccia.*

Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

6) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E IN ZONE PARTICOLARI:

Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita nelle giornate fisse di **giovedì** e **domenica** e nella giornata di **mercoledì** per la caccia agli ungulati, con il limite di due giornate settimanali per cacciatore, ad esclusione della selezione agli ungulati che è autorizzata per tre giornate a libera scelta.

*I C.a. hanno la facoltà di stabilire, oltre alla **Domenica**, la giornata fissa a scelta tra il **Mercoledì** o il **Giovedì**, per la caccia a tutta la selvaggina stanziale, fermo restando che la selezione agli ungulati è autorizzata per tre giornate a libera scelta.*

Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale. Per la caccia alla migratoria da appostamento, è consentito di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 1° ottobre fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante.

La caccia da appostamento temporaneo e precario è consentita fino al 31 dicembre 2017.

I C.a. hanno facoltà di stabilire giornate fisse per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria.

7) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, normalmente la domenica.

*E' data facoltà ai C.a. di utilizzare, in alternativa alla domenica, il **mercoledì** o il **giovedì** o il **sabato**, su preventiva scelta dei soci.*

È data, altresì, facoltà, a quei C.a. che adottino forme di caccia specialistica ai sensi dell'art. 15 del regolamento provinciale per la Zona Alpi, di prevedere anche in Zona "A" il prelievo in selezione degli ungulati per tre giornate settimanali, scelte tra quelle consentite (lunedì incluso).

La giornata prescelta dal cacciatore per la caccia in Zona A, e assegnatagli all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra C.a. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nel caso di prelievo di tetraonidi assegnati a squadre o singolarmente, può essere prevista la rotazione tra gli aventi diritto. Ai componenti della squadra o al singolo cacciatore sarà consentito l'accesso per la caccia in zona A solo nella data stabilita dalla rotazione e comunicata alla Provincia da parte del Comprensorio alpino, prima dell'apertura della zona stessa. Ai cacciatori che abbiano effettuato il prelievo sarà assegnata la giornata di accesso alla Zona A, come ai rimanenti soci.

Nelle Zone A può essere esercitata la caccia alla **Beccaccia** e al **Colombaccio**, oltre che alle specie stanziali previste.

8) PIANI DI PRELIEVO

I Piani di prelievo, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati dal Dirigente del Settore Servizi Caccia e Pesca con provvedimenti successivi ai censimenti.

Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli Ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età (per i soli maschi di Cervo i piani potranno essere distinti in base alle caratteristiche del palco).

I C.a. devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verificano abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare.

Ai fini del completamento dei Piani di prelievo, sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili a eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

È fatto divieto dell'abbattimento di capi d'Ungulato marcati o muniti di radiocollare, se non per particolari esigenze motivate e autorizzate dalla Polizia Provinciale. Il Dirigente, nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, i quali dovranno darne la massima diffusione.

9) CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

APERTURA: domenica 17 Settembre 2017.

CHIUSURA: mercoledì 15 Novembre 2017.

E' consentita nelle giornate settimanali di mercoledì, o giovedì, e di domenica, senza l'uso dei cani.

L'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone può essere consentito dai C.a. in una o in entrambe le giornate, al di fuori delle Zone a Palla.

L'uso dei cani nelle Zone A può essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.

E' data facoltà ai C.a. di consentire la caccia ordinaria al maschio di Muflone nel periodo 1° ottobre – 30 novembre

E' sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.

Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti.

*Nella giornata del **mercoledì**, fino al completamento del piano al Capriolo e al Muflone, è data facoltà ai C.a. di consentire esclusivamente la caccia agli ungulati senza uso del cane e la caccia da appostamento alla migratoria.*

10) PRELIEVO IN SELEZIONE

Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita solamente nella forma di prelievo in selezione. Tale forma di caccia è disciplinata dalle Direttive provinciali. Il mancato rispetto delle Direttive comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del vigente Regolamento provinciale per la Zona Alpi.

I C.a. hanno facoltà di adottare disposizioni integrative per il prelievo selettivo degli ungulati, purché non in contrasto con le Direttive provinciali.

Per le Riserve in cui non c'è una presenza stabile di mufloni, i C.a. hanno facoltà di stabilire piani di controllo del Muflone, a tutela delle popolazioni di Camoscio.

E' data facoltà di prevedere, nella caccia al Cervo, l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e di un cane da traccia iscritto all'albo provinciale.

11) TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso dell'anno 2017 sono tenuti a conservarne l'intera mandibola e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Provincia. I trofei, se non impagliati, dovranno essere saldamente montati su scudetti.

12) CACCIA AL FAGIANO DI MONTE, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA

APERTURA: domenica 1 ottobre 2017.

CHIUSURA: domenica 26 novembre 2017.

13) CACCIA ALLA LEPRE COMUNE

APERTURA: domenica 17 settembre 2017.

CHIUSURA: domenica 26 novembre 2017.

14) SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI PRELIEVO

L'eventuale sospensione e/o la chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori sono disposte dal Dirigente del Settore Servizi Caccia e Pesca, mediante comunicazione scritta, su motivata proposta dei C.a.. Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Dirigente adotterà gli opportuni provvedimenti con apposita determinazione.

15) ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

- **IN FORMA VAGANTE** al Fagiano di monte;
- **DA APPOSTAMENTO** alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione;
- **IN SELEZIONE** agli ungulati e all'**ASPETTO** alla Volpe.

16) CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: Un CAPO giornaliero, con integrazione di un capo di Volpe e con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Capriolo maschio o di Muflone o di Camoscio o di Cervo o di Fagiano di monte o di Coturnice o di Lepre bianca;
- Tre CAPI di Lepre europea.

E' data facoltà ai C.a. di ridurre il carniere stagionale o di fissarlo in un massimo di: tre capi di ungulato, purché almeno uno sia di Muflone, compreso il prelievo in selezione; cinque capi di Lepre, comprensivi di due Lepri bianche. E' data, altresì, facoltà di consentire il prelievo giornaliero di due capi di stanziale comune.

Entro tali limiti, i C.a. possono programmare, per l'intero territorio comprensoriale, anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico-venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

17) USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani per cacciatore.

Per il recupero degli ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale.

I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.

E' data facoltà ai C.a. di limitare i periodi d'impiego dei cani nell'attività venatoria, anche in determinati territori, nonché di consentirne l'uso, d'intesa con la Polizia provinciale, per censimenti e verifiche autunnali.

18) CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE

Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 31 gennaio 2018, i C.a. hanno facoltà di organizzare i propri soci per la caccia alla Volpe, che è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

Il C.a. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco alla Polizia Provinciale entro il 15 novembre 2017. Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.a. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.

Nel solo mese di dicembre, i Ca. potranno consentire la caccia alla Volpe, per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale.

*I C.a. potranno, altresì, consentire, **nei mesi di dicembre e gennaio**, la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta, fra il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite a ogni cacciatore e **nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale**.*

Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente.

19) CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA

Tutti i selvatici abbattuti delle specie soggette a Piano di prelievo devono essere certificati nella giornata stessa dell'abbattimento; tale adempimento deve avvenire sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale, nelle località e negli orari riportati nel provvedimento di approvazione delle facoltà assentite ai C.a. I capi soggetti a controllo che sono prelevati in territorio censuario, dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal Comprensorio competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo. Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo completamente eviscerati e ben puliti, inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

20) PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

È data facoltà ai C.a. di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto, per l'esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi, con deroga per chi pratica la caccia da appostamento con l'uso di richiami vivi.

21) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio programmato dalla Provincia in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo, in particolare, l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, con il prelievo e la consegna del sangue e degli organi richiesti.

22) DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRENSORI ALPINI

Le decisioni adottate dai C.a. in attuazione alle facoltà concesse devono pervenire agli uffici entro il 22 luglio di ciascun anno, per la verifica della compatibilità con le norme generali e con il Calendario venatorio di Zona Alpi e per l'approvazione con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Caccia e Pesca.

Ogni C.a. è tenuto a consegnare a ciascun socio, ogni anno, uno stampato-documento, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, oppure ad esporlo nelle apposite bacheche della Riserva, per l'intera stagione venatoria. Tale documento riporta:

- l'indicazione delle "Oasi di Protezione" e delle altre aree in cui è vietata la caccia;
- l'indicazione delle "Zone A", delle "Zone B" e di altre zone particolari, comprese le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- le località e gli orari indicati per il controllo della selvaggina prelevata, soggetta a piano di prelievo;
- la copia del provvedimento di approvazione delle facoltà assentite dalla Provincia al Comprensorio;
- ogni altra notizia utile ai soci, tra le quali le Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati.

Copia di tale documento dovrà pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Provincia.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati il Comprensorio Alpino e la Riserva di appartenenza, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in loro possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto che, a tale scopo, sarà loro consegnato.

23) CONFERME D'ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2018/2019 E RESTITUZIONE DEL TESSERINO REGIONALE

L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2018/2019 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione, da effettuarsi entro i termini del 1° marzo 2018 o successivi, come disposto da vigente Regolamento per la zona faunistica delle Alpi. Il tesserino venatorio regionale va restituito entro la stessa data al C.a. che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2018, alla Provincia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia, al Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi e al Calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018.

24) VARIE

Vige l'obbligo, nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche per l'attraversamento di un'altra Riserva e per l'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura o delle Oasi.

I regolamenti interni dei singoli C.a. o delle Riserve, autorizzati negli scorsi anni con i provvedimenti di concessione delle facoltà previste dal Calendario Integrativo per la Zona Alpi, conservano la loro validità fino a che non ne sarà autorizzata la modifica.

—